

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

dine, laddove leggi organiche speciali non provvedano diversamente. »

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 2 :

« I gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria sono stabiliti per legge. »

VARÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VARÈ. Giacchè l'onorevole Lugli chiede che io presenti degli emendamenti, propongo che, dopo le parole : « i gradi, le classi e gli stipendi di ciascuna categoria, » si dica : « e le cauzioni da prestarsi pei vari posti. »

LUGLI, *relatore*. Debbo dichiarare, innanzitutto, all'onorevole Varè che, quando gli ho fatta l'osservazione che ha ora rilevata, non ho parlato come deputato Lugli, ma nel nome della Commissione.

Secondariamente, lo prego di riflettere che l'aggiunta da lui proposta ha un carattere di somma gravità, onde non potrebbe essere accolta.

Nell'articolo 1 si parla del come siano divisi in tre grandi categorie tutti gli impiegati dello Stato; qui si viene a parlare dei gradi, delle classi e degli stipendi; come c'entrano dunque le garanzie che dovrebbe dar l'impiegato?

Mi scusi l'onorevole Varè, ma queste garanzie, se egli le vuole, sarà il caso di metterle in qualche altro articolo, ma qui non è propriamente il luogo.

Se egli ci riflette un pochino, vedrà che la sua proposta corrisponde ad un mio desiderio, ma non parmi possa trovare qui una sede ragionevole ed opportuna.

La Commissione respinge quindi l'aggiunta dell'onorevole Varè.

MARTELLI. L'onorevole Varè proponendo il suo emendamento all'articolo 2 aveva, se non erro, il pensiero di togliere gli impiegati aventi una cauzione, al pericolo che il Governo li abbia repentinamente a promuovere ad un posto, a cui sia annesso l'obbligo di una cauzione maggiore, e che, in seguito a ciò, l'impiegato, il quale non si trovasse nella possibilità di fornire la nuova maggiore malleveria, dovesse piegare il capo ed abbandonare il posto, subendo la dura legge della necessità.

Se ho bene capito, l'idea dell'onorevole Varè mi pare che sia questa, ossia parmi che ad ovviare al detto pericolo sia inteso l'emendamento da lui proposto.

Mi permetta ora, onorevole Varè, che io faccia una semplice e breve osservazione.

L'emendamento suo, anche quando venisse accettato, non potrebbe mai ottenere quel risultato pratico che egli si attende dal medesimo. Ed invero, poniamo che nella legge attuale fosse pur stabilito

doversi fissare *a priori* la misura delle malleverie come son fissate le classi e le categorie degli impiegati: e che perciò?

Quando si fosse previamente fissata la quantità della cauzione da prestarsi dall'impiegato, verrebbe forse tolta con ciò la possibilità che il Governo promuova un impiegato a posto recante maggior cauzione, mettendolo in grave imbarazzo? No, o signori, cotesta eventualità rimarrebbe sempre, e sempre potrebbe verificarsi il caso di far soffrire all'impiegato un'umiliazione od una rimozione, invece di fargli godere di una promozione.

Non vedo adunque che praticamente l'introduzione dell'emendamento arrivi a togliere il male avvisato dall'onorevole Varè, poichè anche quando tutte le cauzioni fossero stabilite per legge speciale, il Ministero avrebbe naturalmente il potere di fare la promozione e di farla anche repentinamente, in modo da mettere l'impiegato nella necessità di rinunciare al suo avanzamento, e di provvedere altrimenti al proprio interesse, se si trova incapace di prestare l'accresciuta cauzione.

Ove l'emendamento dell'onorevole Varè potesse tutelare in questo senso l'interesse dell'impiegato, non sarei alieno dall'accettarlo, dappoichè siamo per lo appunto occupati di una legge la quale ha per iscopo di guarentire, il meglio che si possa, la condizione dell'impiegato, rendendola sicura ed indipendente. Ma siccome mercè l'emendamento in disputa questo scopo non si può ottenere, così pregherei l'onorevole Varè di ritirarlo comechè inutile.

Del resto ricordo all'onorevole Varè che contro questo genere di arbitrii, anche indiretti, che il Governo potesse usare verso i suoi dipendenti, sta la vigilanza parlamentare, oltre a quella guarentia del reclamo contenzioso nella quale davvero è racchiuso il merito ed il progresso della legge. Provi il ministro a dare, anche sotto il velo di una promozione, un impaccio all'impiegato. Questi se dimostrerà che mancava ogni titolo, ogni ragione per una promozione e che questa era fatta evidentemente all'intento di creargli una posizione difficile ed obbligario a lasciare il suo posto, otterrà giustizia e vedrà riprovato l'atto ministeriale, e dichiarato in lui il diritto a indennità.

In fin dei conti non bisogna mai perder di vista che tutte le disposizioni di questa legge, come quelle di ogni altra, vanno combinate e collegate tra loro, nè bisogna mai dimenticare che la guarentia maggiore è quella di aver dato all'impiegato, cosa di cui finora non c'era esempio, il diritto cioè di discutere e di far decidere contenziosamente le sue ragioni, sia in caso di rimozione, sia in caso di dispensa, o di traslocamento, sia perfino